



CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 4428 del 19/07/2021

Oggetto: Urgente tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale. Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso gli impianti ubicati in Crotona.

PREMESSO CHE:

- Con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 24 del 12/04/2021 resa ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è stato definito l'assetto straordinario per la gestione del ciclo dei rifiuti in ambito regionale in ragione delle note criticità interessanti l'intero territorio regionale anche in relazione all'emergenza pandemica da Covid-19;

- in detta ordinanza si dava ragione delle criticità rilevate sulla "relazione sullo stato della gestione dei rifiuti urbani della Regione Calabria del 01/04/2021" a firma del dirigente generale del dipartimento "tutela dell'ambiente" e con successiva nota si comunicava la tabella di ripartizione dei conferimenti, fra l'altro, presso la discarica pubblica di Lamezia e il termovalorizzatore di Gioia Tauro;

- in esecuzione di detta ordinanza e degli atti consequenziali, lo smaltimento degli scarti di lavorazione del TMB di Ponticelli di pertinenza dell'ATO 3 di Crotona è allo stato eseguito presso la discarica pubblica di Lamezia Terme e presso il termovalorizzatore di Gioia Tauro;

- Con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 46 del 14/07/2021 resa ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è stato ordinato «*alla società Sovreco S.p.A. di accettare nella discarica "per rifiuti pericolosi e non", sita in loc. Colombra nel Comune di Crotona, autorizzata all'esercizio con il Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 17770 del 13/11/2008 e s.m.i., i rifiuti non pericolosi codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dagli impianti di trattamento regionali pubblici e privati al servizio del circuito pubblico, sino ad un quantitativo massimo di 600 t/giorno, con durata fissata al 30 settembre 2021; alla società Sovreco S.p.A. è riconosciuta la tariffa massima di conferimento pari a 180 Euro per tonnellata di rifiuto, oltre ecotassa, stabilita sulla base di prezzi di mercato praticati per l'operazione di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi; 2. al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente, entro 1 giorno dall'emanazione della presente ordinanza, di ripartire tra gli ATO Rifiuti del territorio regionale i quantitativi derivanti dalla presente ordinanza e di regolare i conferimenti giornalieri dei rifiuti non pericolosi - codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 - prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati al servizio del circuito pubblico, con la predisposizione di un calendario da inviare al gestore della discarica e agli enti di governo di ciascun ATO Rifiuti; 3. Alle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona e alla Città Metropolitana di provvedere: - al massimo entro 1 giorno successivo al ricevimento della ripartizione di cui al punto precedente, alle procedure di omologa per l'ammissibilità in discarica di "rifiuto non pericoloso" per come disciplinato dalla normativa vigente; - alla stipula dei contratti di servizio derivanti dalla presente ordinanza, anche tramite i soggetti gestori/produttori degli impianti di trattamento; 4. Al gestore società Sovreco S.p.A di trasmettere al Settore Rifiuti del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, con cadenza giornaliera, i quantitativi dei rifiuti in ingresso alla discarica con la suddivisione per codice EER e per produttore/conferitore»;*

- con nota prot. 320949 del 15/07/2019 a firma del dirigente generale del dipartimento tutela dell'ambiente presso la Regione Calabria, i volumi di cui alla presupposta ordinanza sono stati così assegnati: «ATO Crotona 150 t/g; ATO Cosenza 450 t/g»;

- l'ordinanza ha altresì disposto che le comunità d'ambito di Crotona e Cosenza «si attivino senza indugio per l'attivazione di quanto necessario per l'avvio dei conferimenti»;

- l'ATO 3 Crotona, in esecuzione dei richiamati provvedimenti, ha dato avvio a tutti gli adempimenti ivi prescritti;

- al contempo il Comune di Crotona sta valutando detti provvedimenti alla luce del grave pregiudizio che l'esecuzione degli stessi determina sia dal punto di vista dell'equilibrio economico – finanziario dell'ente, sia in ragione della possibile violazione della normativa ambientale che la modalità di conferimento imposta a livello regionale potrebbe determinare;

- alla data odierna il sistema di affidamento del servizio di smaltimento degli scarti di lavorazione dell'impianto TMB di Ponticelli in esecuzione dell'OPGR n. 24/2021 e dei provvedimenti consequenziali non è idoneo a garantire una piena autosufficienza del ciclo dei rifiuti in ambito provinciale, avendo determinato una condizione di grave accumulo di rifiuti in città, in particolare a causa dei malfunzionamenti registratisi presso il termovalorizzatore di Gioia Tauro;

- con nota prot. 46237 del 19/07/2021 a firma del dirigente del settore VII e Comandante della Polizia Locale viene descritto un grave quadro igienico – sanitario in città determinato dalla imponente mole di rifiuti presenti a ridosso della totalità delle vie cittadine determinato da una raccolta insufficiente di rifiuti a propria volta determinata dalla impossibilità di conferire i rifiuti raccolti presso l'impianto di trattamento di Ponticelli, congestionato a causa dell'assenza di sufficienti uscite presso gli impianti di smaltimento;

- nella succitata relazione istruttoria si rappresenta che «il caldo degli ultimi giorni della ormai piena stagione estiva aggrava detta situazione causando un concreto pericolo in diverse aree della città, facilmente riscontrabili, per la salute di residenti e passanti, ponendo pertanto la questione oramai sotto l'aspetto della necessità ed urgenza che richiama l'obbligo ad improcrastinabili interventi di natura straordinaria»;

- con nota a mezzo PEC del 19/07/2021 a firma del Presidente del C.d.A. di AKREA s.p.a. è stato comunicato al Sindaco del Comune di Crotona l'esistenza di volumi di rifiuti in città non raccolti pari ad oltre 600 tonnellate alla data odierna;

- nel tentativo di arginare l'emergenza rifiuti creatasi in città con nota prot. 46175 del 19/07/2021 a firma del Sindaco del Comune di Crotona è stato chiesto a Sovreco S.P.A., nella qualità di titolare dell'impianto sito in Crotona – Loc. Columbra «di voler urgentemente comunicare l'eventuale volumetria residua presso la discarica di Columbra nell'area dedicata ai rifiuti non pericolosi ai fini dell'eventuale conferimento di scarti di lavorazione di rifiuti non pericolosi con codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01»;

- con nota prot. n. 121 del 19/07/2021 la società rappresentava che «in attesa di puntuali verifiche da parte degli uffici tecnici della scrivente società ad oggi la volumetria immediatamente disponibile nella discarica dei rifiuti non pericolosi è di circa 4000 tonnellate»;

- nella nota si attesta altresì che «stante i lavori in corso presso la discarica, ulteriori disponibilità potranno essere individuate considerata l'emergenza ambientale che riguarda Codesto Comune, una volta verificati alcuni aspetti tecnici insieme alle competenti autorità regionali»;

- è quindi palese che esistono a disposizione dell'impianto, nell'area dedicata ai rifiuti non pericolosi, volumetrie ulteriori rispetto a quelle costituenti oggetto dell'O.P.G.R. n.46/2021 in ogni caso non interferenti con la stessa;

- è imposta la necessità urgente e non ulteriormente differibile di provvedere ad un intervento straordinario che consenta l'immediata pulizia della città anche attraverso la previsione dello smaltimento di tutti i volumi attualmente giacenti presso l'impianto TMB di Ponticelli ed ai fini del conferimento presso l'impianto medesimo di tutti i rifiuti giacenti nelle strade cittadine, tenuto conto che i volumi previsti dall'OPGR n. 46/2021 e dalla succedanea nota prot. 320949 del 15/07/2019 non garantiscono l'autosufficienza dell'ATO 3 Crotone al fine di assicurare il ciclo dei rifiuti ed impongono il ricorso urgente ad ulteriori e straordinarie modalità di smaltimento sino al rientro dello stato di emergenza ambientale in atto;

RITENUTO CHE:

- a norma dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 *«Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».*

- concorrono le condizioni per l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente al superiore fine di tutela della salute pubblica;

- a decorrere dalla OPGR n. 246/2019 ed anche in base ai successivi provvedimenti di affidamento del servizio da parte dell'ATO 3 Crotone, il prezzo del conferimento presso la discarica di Columbra, di proprietà di SOVRECO S.p.A. è fissato al prezzo unitario di conferimento già precedentemente praticato pari a 105,00 €/t oltre ecotassa ed IVA;

Dato atto che :

- ◎ stante l'urgenza di consentire il corretto trattamento dei rifiuti urbani e la chiusura del ciclo di gestione attraverso lo smaltimento degli scarti in idonei impianti, è assolutamente necessario disporre del servizio garantito dalla SOVRECO S.p.A.;
- ◎ la società Ekrò s.c.a r.l. gestore dell'impianto di "Ponticelli" dell'ATO KR, in qualità di produttore degli scarti di lavorazione è il soggetto che provvede a conferire i medesimi presso gli impianti di smaltimento, ivi compreso lo stabilimento della Società Sovreco S.p.A., unica discarica autorizzata per rifiuti pericolosi e non nell'ambito territoriale dell'ATO 3 – Crotone individuata nella varie ordinanze regionali;
- ◎ che il predetto prezzo di 105,00 €/t oltre ecotassa ed IVA deve intendersi comprensivo di ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti CER 19.05.01, CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei rifiuti urbani ricadenti nell'ambito territoriale del Comune di Crotone ;

Evidenziata la predetta condizione di contingibilità ed urgenza di garantire l'attivazione del ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani al fine di salvaguardare la pubblica salute e le condizioni igienico-sanitarie del territorio, ancor di più accentuate in coerenza dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19 ;

Considerato che :

- l'emergenza nazionale ed internazionale da virus Covid-19, il rapido evolversi della situazione epidemiologica comporta la necessità di contenere tramite ogni adeguata misura igienico-sanitaria i possibili rischi di incremento dei casi di contagio e quindi di diffusione del virus ;
- le gravi criticità riscontrate in tutte le operazioni del ciclo di gestione dei rifiuti conseguenti alle operazioni di manipolazione di contenitori, sacchi e rifiuti, di trasporto e di trattamento in ciascuna delle fasi di: a)-raccolta dei rifiuti; b)-trasporto con eventuale trasbordi; c)-trattamenti negli impianti (selezione, triturazione, vagliatura, pressatura, carico e scarico dei rifiuti); d)-ulteriori passaggi in altri impianti fra cui le discariche;

Considerato:

- che il sistema dei flussi dei rifiuti prodotti che rilevano agli effetti della presente Ordinanza (quelli urbani, anche a rischio infettivo, e quelli speciali, sanitari), va trattato nell'effettivo contesto dell'impiantistica attualmente presente nel territorio comunale nel rispetto dei principi di autosufficienza, di prossimità e di specializzazione;
- che, al fine di scongiurare la crisi del sistema di gestione dei rifiuti e i conseguenti rischi di carattere igienico-sanitario, si è valutato l'insieme di tutti i flussi -input/output- dei rifiuti, considerati rilevanti per gli aspetti di cui trattasi nel territorio del Comune di Crotona ;
- che per mitigare lo scenario emergenziale sopra delineato occorre, da subito, promuovere, favorire e valorizzare ogni potenzialità impiantistica presente nel territorio comunale ;

Considerato quindi che l'impianto di discarica, ubicato in loc. Columbra del Comune di Crotona, di proprietà della Sovreco spa, diventa nella circostanza temporale in atto un impianto di rilevante necessità strategica per il Comune di Crotona in questo momento di particolare emergenza igienico sanitaria ;

Ritenuto pertanto necessario, urgente e contingibile intervenire per assicurare il conferimento dei residui di lavorazione impiantistica presso la suddetta discarica ubicata in loc. Columbra del Comune di Crotona al fine di non interrompere il regolare svolgimento del servizio pubblico essenziale e rientrare dallo stato emergenziale in cui versa la città;

Visti:

- l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....*";
- l'art. 54 del D. Lgs. N 267/2000 e s.m.i, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica, della pubblica incolumità, della sicurezza urbana e delle condizioni igienico-sanitarie dell'intero territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate, ivi comprese quelle in materia di emergenza sanitaria COVID-19 ;

ORDINA

1. alla società Sovreco S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, avente sede legale in Crotona, loc. Passovecchio :

1. di provvedere dal 20 luglio 2021 al 31 luglio 2021 (compreso) - e comunque entro il limite complessivo abbancabile nella discarica di Crotona pari a circa 4.000 tonnellate - allo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel proprio impianto, ubicato in Crotona- loc. Columbra, di rifiuti non pericolosi individuati dai Codici Europei del Rifiuto 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12 e prodotti dall'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in Crotona alla località Ponticelli a servizio dell'ambito territoriale ottimale;
2. di effettuare il predetto servizio secondo le seguenti condizioni e modalità :
 1. provvedere allo smaltimento dei rifiuti di tutti i CER conferiti nelle giornate dal 20 al 31 luglio 2021, con esclusione della sola domenica 25 luglio 2021;
 2. attenersi alle disposizioni di regolazione dei flussi di competenza dell'ATO 3 Crotona;
 3. garantire:
 - 1) l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio affidato con la presente convenzione;
 - 2) l'organizzazione e gestione della logistica all'interno del proprio impianto;
 - 3) l'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui alla vigente normativa settoriale;
 - 4) lo svolgimento delle attività espletate dall'impresa rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti ed al Comune di Crotona, che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.
 - 5) per l'attività di smaltimento dei rifiuti, al pari di tutti gli atti emergenziali sinora emessi a decorrere dalla O.P.G.R. n. 246/2019, è riconosciuto un prezzo unitario contrattuale, fisso e invariabile per tutta la durata del servizio, pari a 105,00 €/t, oltre ecotassa e IVA come per legge;
 - 6) la contabilizzazione dei corrispettivi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (bollettini di pesata) per consentire al personale preposto ogni controllo e verifica necessari;
 - 7) l'importo determinato sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'impresa, indicato nel paragrafo corrispondente;
 - 8) l'impresa dovrà comunicare al Comune il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno con l'indicazione dei turni di reperibilità) con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il Comune per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal

contratto.

- 2) alla società Ekrò scarl nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Crotona, Via Enrico Mattei snc, di provvedere ad effettuare dal 20 luglio al 31 luglio 2021 e comunque entro il limite complessivo abbancabile nella discarica di Crotona pari a circa 4.000 tonnellate – il conferimento degli scarti di lavorazione eccedenti i quantitativi stabiliti dall'ATO 3 Crotona in esecuzione dei provvedimenti emergenziali regionali presso la discarica di Columbra - Crotona di proprietà della società SOVRECO s.p.a.;

DISPONE

- 1) di incaricare il Dirigente del Settore 6 del Comune di Crotona a dare attuazione alla presente Ordinanza, assumendo gli atti gestionali all'uopo connessi e consequenziali, ivi compresa l'assunzione dell'impegno della spesa e la liquidazione in argomento previa presentazione di regolare fattura ad avvenuta ultimazione delle predette operazioni, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria finalizzata alla tutela della salute pubblica ed alla salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie del territorio comunale, nonché di tutela dell'ambiente ;
- 2) di incaricare il Dirigente del Settore 6 di controllare il corretto svolgimento delle operazioni di cui sopra, in raccordo con il Comandante della Polizia Locale del Comune di Crotona;

DISPONE ALTRESI'

1. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web del Comune ;
2. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

Al Prefetto della Provincia di Crotona ;

Alla Questura di Crotona ;

All'A.S.P. di Crotona ;

Alla società Sovreco S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, avente sede legale in Crotona, loc. Passovecchio ;

Alla società Ekrò scarl nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Crotona, Via Enrico Mattei snc ;

Alla società AKREA spa nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Crotona, Via Mario Nicoletta 95- Crotona;

Al Dirigente del Settore 6 del Comune di Crotona ;

Al Comandante dei VV. UU. del Comune di Crotona;

RENDE NOTO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della D. Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana .

DIFFIDA

chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Responsabile del procedimento

f.to Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

[firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993](#)

